

Il Direttore

Prot. N. E1.2026.0568182 del 21/04/2026

Oggetto: Calendario scolastico 2026/2027

Si conferma, per l'anno scolastico 2026/2027, il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente, approvato con **DGR n. 3318** del 18 aprile 2012:

- data di **avvio delle lezioni: 7 settembre 2026** per le Scuole dell'infanzia e **14 settembre 2026** per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
- data di **termine delle lezioni: 8 giugno 2027** per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il **30 giugno 2027** per le scuole dell'infanzia.

Come definito con la DGR n.3318/2012 sopra richiamata, permangono stabilite le festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, come di seguito specificato:

- tutte le domeniche;
- 4 ottobre – San Francesco d'Assisi
- 1° novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- Lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio – Festa del Lavoro;
- 2 giugno - Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
- Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
- Vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale;
- Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;

Le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del Calendario Scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo - comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni.

Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.

**IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO MORA**